



Oggetto: Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico. L.R. 23/1997, art. 23, comma 6. Nomina del Commissario liquidatore.

L'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione

Richiamata la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, che aveva istituito le Unioni territoriali intercomunali (UTI), tra le quali l'Unione Carso Isonzo Adriatico-Medobčinska Teritorialna Unija Kras Soča Jadran, quali enti locali aventi natura di unioni di comuni;

Richiamata altresì la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, che ha disciplinato il superamento delle UTI e la loro eventuale trasformazione in Comunità;

Richiamato in particolare l'articolo 27 della legge regionale n. 21/2019, il quale prevede, al comma 1, che le Unioni esistenti alla data del 19 dicembre 2019 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021; e, al comma 2, che, qualora nessun Comune aderente intenda partecipare alla trasformazione dell'Unione Territoriale Intercomunale in Comunità, si procede allo scioglimento dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014;

Richiamato il citato articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 26/2014, ai sensi del quale, in caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente ne cura la liquidazione;

Considerato che con nota del 4 marzo 2020 il Sindaco del Comune di Staranzano Riccardo Marchesan ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni irrevocabili da Presidente dell'UTI Carso Isonzo Adriatico, con decorrenza immediata;

Considerato inoltre che con nota del 4 marzo 2020 il Sindaco del Comune di Sagrado Marco Vittori ha comunicato formalmente le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Vice Presidente dell'UTI Carso Isonzo Adriatico, con decorrenza immediata;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Staranzano, già Presidente dell'UTI Carso Isonzo Adriatico del 31 marzo u.s., nella quale si conferma che, come riportato nella precedente comunicazione PEC 167 del 10/02/2020 indirizzata all'Assessore regionale alle autonomie locali, l'Assemblea dell'UTI Carso Isonzo Adriatico ha espresso unanimemente l'intenzione di procedere al suo scioglimento e non di trasformarsi in Comunità, allegando alla nota il verbale dell'ultima Assemblea dell'UTI Carso Isonzo Adriatico di data 10 febbraio u.s.;

Visto il verbale della suddetta seduta del 10 febbraio 2020 dell'Assemblea dell'Unione Carso Isonzo Adriatico, dal quale emerge, in più momenti, la volontà unanime dei Sindaci dei Comuni aderenti di non voler proseguire l'esperienza dell'Unione attraverso la sua trasformazione in Comunità, così come previsto dall'articolo 27, comma 2, della

legge regionale 21/2019;

Preso atto che nel medesimo verbale i Sindaci manifestano la volontà di procedere allo scioglimento dell'Unione entro il 30 giugno 2020 e di iniziare a predisporre gli atti necessari per lo scioglimento dell'Ente;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti il controllo sugli organi degli enti locali, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Richiamato, in particolare, l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che quando gli organi degli enti locali non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario;

Constatato che nell'UTI Carso Isonzo Adriatico non sono presenti né il Presidente né il Vicepresidente, per intervenute dimissioni, come sopra precisato;

Constatato che la vacanza della figura del Presidente e del Vicepresidente dell'UTI determina l'impossibilità di procedere alla liquidazione dell'Unione Territoriale intercomunale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014, e pertanto di dare attuazione alla decisione l'Assemblea dell'Unione di non trasformare l'Unione in Comunità e di procedere allo scioglimento della stessa;

Ritenuto pertanto necessario nominare un Commissario che proceda, in luogo della figura del Presidente o del suo Vice, alla liquidazione dell'Unione Carso Isonzo Adriatico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014;

Ritenuto di individuare nella dott.ssa Maria Grazia De Rosa, Segretario generale del Comune di Grado, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la cura degli adempimenti connessi con la liquidazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico;

Vista la nota del 14 aprile 2020, prot. n. 100092, con cui il Sindaco del Comune di Grado comunica che nulla osta, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al conferimento dell'incarico di Commissario alla dott.ssa Maria Grazia De Rosa;

Ritenuto congruo riconoscere al Commissario liquidatore, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 per i commissari delle UTI che esercitano le funzioni delle sopresse Province, un'indennità pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune aderente all'Unione in parola con il maggior numero di abitanti e che allo stesso si applichi altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del medesimo Comune aderente all'Unione, con oneri a carico dell'ente commissariato;

Viste le dichiarazioni rilasciate dall'interessata attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Ritenuto opportuno che gli adempimenti relativi alla liquidazione prendano avvio a partire dal 1° maggio 2020;

Visto lo Statuto dell'Unione Carso Isonzo Adriatico Medobčinska Teritorialna Unija Kras Soča Jadran;

Visto l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

decreta

1. La dott.ssa Maria Grazia De Rosa è nominata Commissario liquidatore dell'Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico, dal 1° maggio 2020 e fino a conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Unione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Al Commissario sono conferiti i poteri necessari per procedere alla liquidazione dell'Unione Carso Isonzo Adriatico. In particolare, il Commissario compie tutte le operazioni occorrenti per la liquidazione dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014 ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione.

3. Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune aderente all'Unione con il maggior numero di abitanti. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del medesimo Comune aderente all'Unione. I relativi oneri fanno carico all'ente commissariato.

4. Il Commissario è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che è trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, all'Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico, ai Comuni aderenti alla stessa, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Gorizia, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PIERPAOLO ROBERTI
(sottoscritto con firma digitale)